



Repertorio n. 80020

Raccolta n. 51988

VERBALE DI ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA
"FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA"
R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventisei giugno duemilaventiquattro, alle ore 16.30.

In Bologna, Via delle Donzelle n. 2.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,
è comparso

- STEFANINI Pierluigi, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il giorno 28 giugno 1953, domiciliato ove *infra* per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente della fondazione "**FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA**", con sede in Bologna (BO), Via delle Donzelle n. 2, codice fiscale 00520020371, iscritta al n. 526, pag. 103, vol. 4 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna, mi richiede di redigere il verbale di adunanza del Consiglio di Indirizzo di detta fondazione, limitatamente ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, essendo i restanti punti all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione.

A norma dell'art. 6, comma 2, dello Statuto, assume la Presidenza dell'adunanza essa parte comparente, la quale avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'adunanza è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo e per questo giorno ed ora;
- sono presenti i componenti del Consiglio di Indirizzo risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A)**;
- sono altresì presenti, senza diritto di voto ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale della Fondazione, nelle persone risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello Statuto, la riunione può svolgersi anche mediante sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza;
- essa medesima parte comparente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- pertanto, l'adunanza è validamente costituita ai sensi dell'art. 9 dello Statuto ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

omissis

3. Progetto di fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna approvato dal CdA del 29 maggio 2024: deliberazioni conseguenti

4. Modifiche statutarie connesse all'operazione di cui al

Reg.to a Bologna
il 01/07/2024
n. 29701
Serie 1T
euro 356,00

punto 3) dell'ordine del giorno: deliberazioni conseguenti.

omissis

Il Presidente passa, quindi, con il consenso degli intervenuti, alla trattazione congiunta dei punti 3 e 4 all'ordine del giorno, illustrando ai presenti la proposta di deliberazione sottoposta all'odierno Consiglio di Indirizzo.

In particolare, ricorda preliminarmente che:

- in data 29 maggio 2024 e 31 maggio 2024, rispettivamente l'organo amministrativo della Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna e l'organo amministrativo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO" nella "FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA" (nel seguito il "**Progetto di Fusione**" e la "**Fusione**"), che si allega al presente atto **sub B**), redatto ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, a cui si fa rinvio per l'illustrazione delle motivazioni sottostanti l'operazione e per quanto di seguito non ulteriormente specificato;

- in un'ottica solidaristica, obiettivo della Fusione è quello di fornire con tempestività un intervento di sostegno e collaborazione nei confronti dei territori di riferimento della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo; l'operazione di Fusione rappresenta l'inizio di un'azione condivisa e finalizzata allo sviluppo delle comunità di riferimento delle fondazioni, valorizzando le esperienze positive delle attività di entrambe le fondazioni sui rispettivi territori;

- l'operazione si intende regolata dalle norme di cui all'art. 42-bis del codice civile nonché, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui alla sezione II del capo X, titolo V, libro V, del codice civile;

- l'operazione di Fusione è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

- l'operazione di Fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, non comporta il mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni di origine bancaria;

- in data 24 giugno 2024 l'Assemblea della Fondazione Lugo ha espresso positivamente, in ordine alla presente Fusione, il proprio parere obbligatorio e non vincolante previsto dall'art. 15, comma 1, lett. d) dello Statuto e ha espresso la terna per la nomina del Consigliere di Indirizzo come previsto dall'art. 30 delle disposizioni transitorie dello Statuto della Fondazione Incorporante post-Fusione oggi in

approvazione;

- in data 25 giugno 2024 il Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Lugo ha approvato il Progetto di Fusione;

- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c., dello Statuto, la presente deliberazione richiede il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo;

- ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto, il Presidente non ha diritto di voto.

Il Presidente passa quindi alla illustrazione della proposta di approvazione del Progetto di Fusione di cui all'ordine del giorno, precisando che la stessa prevede l'incorporazione di:

Fondazione Incorporanda:

- **"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO"**, con sede in Lugo (RA), Piazza Baracca n. 10, codice fiscale 91006910391, iscritta al n. 31 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna (nel seguito, anche la **"Fondazione Lugo"** o la **"Fondazione Incorporanda"**);
nella

Fondazione Incorporante:

- **"FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA"**, con sede in Bologna (BO), Via delle Donzelle n. 2, codice fiscale 00520020371, iscritta al n. 526, pag. 103, vol. 4 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna (nel seguito, anche la **"Fondazione del Monte"** o la **"Fondazione Incorporante"** - entrambe congiuntamente le **"Fondazioni"** o le **"Fondazioni partecipanti alla Fusione"**).

Entrando nel merito dell'operazione, il Presidente precisa inoltre che:

a) il Progetto di Fusione è stato pubblicato, rispettivamente, in data 4 giugno 2024 e in data 6 giugno 2024, rispettivamente sul sito *internet* della Fondazione Lugo e su quello della Fondazione del Monte, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, secondo periodo, del codice civile;

b) nelle medesime date sopra rispettivamente indicate, sono stati depositati presso le sedi delle Fondazioni partecipanti alla Fusione tutti i documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile, fatta eccezione per la relazione di cui all'art. 2501-sexies del codice civile, in quanto non richiesta per le ragioni *infra* indicate;

c) dalla pubblicità del Progetto di Fusione di cui all'art. 2501-ter, comma 3, cod. civ. e dal deposito nelle sedi degli Fondazioni partecipanti alla Fusione dei documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile è decorso il termine di quindici giorni previsto dall'art. 2501-ter, comma 4, del codice civile, dall'art. 2501-septies, comma 1, del codice civile e dall'art. 2505-quater del codice civile;

d) a seguito della Fusione verrà modificato lo Statuto della

Fondazione Incorporante come da specifico allegato. Si precisa in proposito che, come pure già indicato nel Progetto di Fusione:

- le disposizioni del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche "MEF") e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. in merito alla durata e al rinnovo dei mandati trovano applicazione nello Statuto della Fondazione Incorporante risultante dall'operazione di Fusione senza soluzione di continuità;

- le modifiche statutarie saranno sottoposte all'approvazione del MEF ex articolo 10, comma 3, lettera c) del D.Lgs 153/99;

- le modifiche statutarie si sono rese necessarie al fine di adeguare le finalità di intervento della Fondazione Incorporante e per integrare la composizione del Consiglio di Indirizzo, tale da consentire un'adeguata rappresentanza delle istanze del territorio di radicamento della Fondazione Lugo. In particolare, in merito alla composizione del Consiglio di Indirizzo si prevede sia aumentato di due unità, che scadranno unitamente all'intero Consiglio di Indirizzo in carica alla data di efficacia della Fusione. Nello specifico tra i consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo uno dovrà essere scelto tra una terna espressa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e uno tra una terna espressa dall'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo". Il Progetto di Fusione prevede che per il mandato in corso 2023-27 la terna che da Statuto è demandata all'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo", sia indicata dalla Assemblea della Fondazione Lugo, all'atto della espressione del parere sul Progetto di Fusione.

Si precisa, inoltre, che si rende opportuno apportare al Progetto di Fusione e, più in particolare, allo statuto della Fondazione Incorporante ivi allegato, le seguenti modifiche che devono ritenersi consentite ai sensi dell'art. 2502, comma 2, cod. civ., in quanto non incidono sui diritti dei soci o dei terzi: (i) al quinto comma dell'art. 5 si aggiunge la precisazione finale "*fermo restando il rispetto della disciplina applicabile alle Fondazioni di Origine Bancaria*"; (ii) all'art. 30, comma 2, secondo alinea, si precisa che terna di cui alla lettera p) sarà espressa, "*in sede di prima applicazione*", dalla Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, all'atto della espressione del parere sul Progetto di Fusione.

Il testo modificato completo dello Statuto dell'Fondazione Incorporante si allega al presente verbale **sub C)**;

e) la Fusione viene deliberata sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio di ciascuna Fondazione partecipante

alla Fusione, chiusi al 31 dicembre 2023 (e, quindi, non oltre sei mesi prima del giorno della pubblicazione sul sito *internet* del Progetto di Fusione), assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile;

f) la prospettata operazione di Fusione avverrà senza rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro, in quanto le Fondazioni partecipanti alla Fusione non hanno, per loro natura, scopo di lucro né prevedono la distribuibilità degli utili e del patrimonio sociale sotto qualsiasi forma. Pertanto, non trovano applicazione alla Fusione le disposizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2501-*ter* del codice civile;

g) gli organi amministrativi delle Fondazioni partecipanti alla Fusione hanno predisposto le rispettive Relazioni di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile. La Relazione relativa alla Fondazione Incorporante si allega al presente verbale **sub D)**;

h) stante quanto espresso alla lettera f) che precede, non sono state redatte le relazioni degli esperti previste dall'art. 2501-*sexies* del codice civile;

i) il patrimonio netto della Fondazione Incorporante alla Data di Efficacia giuridica della Fusione deriva dalla somma algebrica dei patrimoni netti di ciascuna Fondazione partecipante alla Fusione. Più precisamente, il patrimonio netto della Fondazione Incorporanda, per l'importo che risulterà alla Data di Efficacia della Fusione, verrà iscritto in aumento del Fondo di dotazione della Fondazione Incorporante, in linea con le disposizioni di carattere eccezionale introdotte dall'articolo 1, commi da 396 al 401, della legge 197/2022 meglio illustrate nel Progetto di Fusione;

j) la Fusione sarà attuata solo dopo trenta giorni dall'ultima delle seguenti date:

- data dell'ultima delle iscrizioni delle decisioni di fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42-*bis*, ultimo comma, 2503 e 2505-*quater* del codice civile;

- data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a cura del MEF dell'avviso contenente le modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori;

k) gli effetti della Fusione decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Persone Giuridiche, ovvero da una data successiva stabilita nell'atto di fusione (la "**Data di Efficacia**"), il tutto previa trasmissione della presente delibera di fusione unitamente al Progetto di Fusione e ai suoi allegati al MEF, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla fusione e dell'approvazione delle correlate modifiche statutarie ex art. 10 comma 3, del D.

Lgs 153/1999;

l) con decorrenza dalla Data di Efficacia, la Fondazione Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Fondazione Incorporanda;

m) ai fini contabili e fiscali, la Fusione produrrà effetti a far tempo dalla Data di Efficacia; da tale data le operazioni della Fondazione Incorporanda saranno imputate al bilancio della Fondazione Incorporante;

n) non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle Fondazioni partecipanti alla Fusione e non esistono né particolari categorie di soci, né possessori di alcuna categoria di titoli;

o) nella Fondazione Incorporanda non sono occupati più di 15 (quindici) lavoratori;

p) sono fatte salve le integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione, quali richiesti o consentiti dalla normativa vigente, e/o dalle competenti autorità di vigilanza o dalle autorità pubbliche eventualmente interessate, ovvero in sede di iscrizione presso i competenti Registri delle Persone Giuridiche o, infine, dipendenti dal perfezionamento della Fusione, così come strutturata nel Progetto, nei limiti di cui all'art. 2502 del codice civile;

q) per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502-bis del codice civile, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi delle Fondazioni partecipanti alla Fusione verranno depositati presso il competente Registro delle Persone Giuridiche, unitamente al presente atto. Tale documentazione a corredo del Progetto di Fusione e dei suoi allegati, sarà inviata anche al MEF, quale autorità di vigilanza, e pubblicata sul sito di ciascuna Fondazione a disposizione dei creditori.

Il Presidente comunica, inoltre, ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, terzo comma, del codice civile, in quanto applicabile, che dalla data del deposito del Progetto di Fusione presso la sede così come dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito *internet*, sino alla data odierna, non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo della Fondazione, diverse da quelle riconducibili all'ordinaria gestione.

Terminata l'esposizione, il Presidente fa presente che si rende opportuno conferire ampio mandato ad esso Presidente della Fondazione, anche a mezzo di procuratore speciale all'uopo nominato, per dare esecuzione alla delibera di Fusione nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Indirizzo, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità, avendo raggiunto il *quorum* di cui all'art. 9, comma 4, dello Statuto

delibera

- 1) di approvare la Fusione per incorporazione della "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO" nella "FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA", la quale subentrerà di diritto per effetto della Fusione medesima in tutto il patrimonio attivo e passivo della Fondazione Incorporanda, assumendone rispettivamente a proprio favore e carico tutte le attività e passività e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione, ivi inclusi i crediti vantati da eventuali oppositori;
- 2) di approvare integralmente il Progetto di Fusione pubblicato sui siti *internet* delle Fondazioni partecipanti alla Fusione e altresì allegato al presente verbale;
- 3) di approvare le modifiche statutarie di cui agli articoli 1, 3, 4, 6 e 30 come contenute nello Statuto allegato alla presente delibera;
- 4) di prendere atto e stabilire che la Fusione verrà eseguita nei termini previsti nel relativo Progetto e indicati dal Presidente, da intendersi qui come espressamente richiamati;
- 5) di autorizzare il Direttore Generale della Fondazione Incorporante, nella persona del Dott. Enrico Ratti ai seguenti recapiti telefono 051 2962503 e PEC segreteria.organi@pec.fondazione.delmonte.it, quale referente per i creditori da indicarsi nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di cui al precedente punto j);
- 6) di autorizzare il Presidente della Fondazione, anche a mezzo di uno o più procuratore/i speciale/i all'uopo nominato/i e con espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 1395 del codice civile, a:
 - dare esecuzione al Progetto di Fusione e alla presente deliberazione nei termini e nei modi previsti dalla disciplina vigente e stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di Fusione, determinandone ogni clausola e componente, ivi inclusa la Data di Efficacia, secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione;
 - stipulare e sottoscrivere eventuali atti ricognitivi, integrativi e/o rettificativi fissando ogni clausola, termine e modalità nel rispetto del Progetto di Fusione, acconsentendo al trasferimento di intestazione e voltura di ogni attività, ivi compresi beni, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni, licenze, concessioni, crediti verso lo stato ed altri enti pubblici;
 - adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte - anche per il tramite del notaio verbalizzante, che viene all'uopo delegato - nel competente Registro delle Persone Giuridiche, con facoltà, in particolare, di apportare alle medesime deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni e/o aggiunte, purché non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione o dalle competenti Autorità, ivi incluso a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo dal MEF in sede di rilascio dell'autorizzazione;

- provvedere ad eseguire tutti gli adempimenti di natura pubblicitaria e/o amministrativa previsti dalla legge, ivi inclusa la richiesta di autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

- prendere parte all'atto di Fusione da predisporre nei termini di legge.

Il Presidente dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente adunanza alle ore 17.00.

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Fondazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per nove pagine.


Sottoscritto alle ore 17.00.

F.ti Pierluigi Stefanini - FEDERICO TASSINARI


Allegato A) al N. 60020/51999 di Rep.
CONSIGLIO DI INDIRIZZO

26 giugno 2024 ore 16.30

- STEFANINI PIERLUIGI




- CASADIO LUCA




- CASSANI ALBERTO

collegamento

- CAVALLARO GRETA




- CORTELLI PIETRO




- fr. DOZIO PAOLO




- DURANTI TOMMASO



- GARAGNANI GUGLIELMO



- GOLDINI VALERIA




- HRELIA PATRIZIA




- MACRÌ LAURA



- MARCHESINI VALENTINA




- MELUCCI GIUSEPPE



- MONTANARI ANGELA







- NUCCI CARLO ALBERTO




- PALTRINIERI ROBERTA

collegamento _____

- TELLARINI GRETA


collegamento _____

- VELLA FRANCESCO




COLLEGIO SINDACALE

- ANTONIO GAIANI




- ROBERTO BORDINI



- PATRIZIA PRETI







Allegato B) al N. 80060/51998 di Rep.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ex articolo 2501-ter del Codice civile

TRA

FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA

Fondazione di Origine Bancaria
Sede in Bologna (BO), Via delle Donzelle, n. 2
Codice fiscale n. 00520020371
Iscritta al n. 526, pag. 103, vol. 4 del Registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Bologna

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

E BANCA DEL MONTE DI LUGO

Fondazione di Origine Bancaria
Sede in Lugo (RA), Piazza Baracca n. 10
Codice fiscale n. 91006910391
Iscritta al n. 31 del Registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Ravenna



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

INDICE

1. IDENTIFICAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
(di seguito anche FOB)
 - 1.1 Fondazione Incorporante
 - 1.2 Fondazione Incorporanda
2. PROCESSO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE INTESE TRA LE FOB
3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE
4. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE
5. TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER C.1 N. 1 C.C.)
6. STATUTO DELLA FOB INCORPORANTE, CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-TER C.1 N. 2 C.C.)
7. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE (ART. 2501-TER C.1 N. 6 C.C.)
8. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI FUSIONE RIFERITE AL 31 DICEMBRE 2023
9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501-TER C.1 N. 7 C.C.)
10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER C.1 N. 8 C.C.)



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Progetto di fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

**11. AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE (ART. 10 C.3 LETT. A) D. LGS. 153/99**

PS



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

ALLEGATI

- Statuto della Fondazione Incorporante, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies del Codice civile;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies del Codice civile;
- Bilancio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa al 31/12/2023 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna;
- Bilancio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa al 31/12/2023 della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo;



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

1. IDENTIFICAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

1.1 Fondazione Incorporante

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (di seguito anche “**Fondazione Incorporante**” o “**Fondazione del Monte**”) è una fondazione di origine bancaria, persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 (*Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461*).

La Fondazione del Monte è la continuazione ideale, attraverso le normative tempo per tempo vigenti, del Monte di Pietà di Bologna, Fondazione promossa da padre Michele Carcano, autorizzata dall'Organo di Governo della Repubblica Bolognese con "provisione" in data 22.04.1473, del Monte di Pietà di Ravenna e Bagnacavallo, incorporato dal Monte di Bologna e Ravenna nonché dell'Ente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna costituito ai sensi del D. Lgs. 20.11.1990, n. 356 ed infine della Fondazione delle Opere Pie del Monte, pure incorporata dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Le Opere Pie sono rivenienti dalla fusione, con DPR 18 Giugno 1963 n. 1002, di cinquantaquattro istituzioni dotalizie, fondate da benefattori privati a partire dal XVI secolo.

La Fondazione del Monte nasce il 15 luglio 1991 dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna, in seguito alle leggi di riforma delle banche pubbliche (Legge 30/7/1990 n. 218 e D. Lgs 20/11/1990 n. 356). In attuazione del progetto di ristrutturazione delineato dalle norme citate, l'attività bancaria è stata scorporata e conferita in una società per azioni di nuova costituzione, mentre l'Ente originario ha assunto la nuova denominazione di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, conservandone le



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

originarie finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di tradizionale radicamento.


Il territorio di riferimento della Fondazione del Monte è costituito dalle province di Bologna e Ravenna; l'attività della Fondazione può riguardare anche il concorso ad iniziative di cooperazione e solidarietà nazionali ed internazionali che ricadono nei "settori ammessi" previsti dall'art. 1 del D. Lgs. n. 153/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2 Fondazione Incorporanda

La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo (di seguito anche "**Fondazione Incorporanda**" o "**Fondazione Lugo**") è una fondazione di origine bancaria, persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 (*Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461*).

Essa deriva dalla fusione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lugo con la Fondazione Banca del Monte di Lugo, enti che rappresentavano, rispettivamente, la continuazione della Cassa di Risparmio di Lugo e della Banca del Monte di Lugo, dopo lo scorporo dell'attività creditizia; costituisce pertanto, nella sua attuale configurazione, la continuazione ideale di ambedue i citati enti.


Il territorio di riferimento della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo è costituito dai Comuni di Lugo, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno e Solarolo.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Progetto di fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio
e Banca del Monte di Lugo di seguito congiuntamente saranno indicate come
“**FOB**”.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

2. PROCESSO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE INTESI TRA LE FOB

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, le fondazioni di origine bancaria perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, obiettivo che ritroviamo nella Carta delle Fondazioni dell'aprile 2012 laddove si ribadisce che le Fondazioni operano nell'esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento.

All'articolo 11 di quest'ultimo documento, inoltre, si introduce un principio di collaborazione tra le Fondazioni di origine bancaria *"... per conseguire obiettivi comuni e coerenti con la propria missione sia attraverso relazioni dirette tra Fondazioni, sia attraverso il coordinamento dell'Acri o degli organismi associativi regionali."*

In un ente di tipo erogativo che opera quindi come soggetto *grant-making*, quali sono le Fondazioni di origine bancaria, l'adeguatezza del patrimonio ha evidenti riflessi sul concreto raggiungimento degli scopi statutari.

E' proprio al fine di valorizzare e sostenere l'azione delle fondazioni nel territorio di riferimento, che il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche "MEF") e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (di seguito anche "ACRI"), auspica forme di collaborazione o integrazione tra fondazioni di origine bancaria ed, in particolare, con riferimento a fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità erogativa adeguata, suggerisce l'integrazione tramite operazioni di fusione con altre fondazioni.

Infine la legge 197 del 29 dicembre 2022 al comma 396 dell'articolo 1, ha introdotto una misura di incentivazione fiscale per le operazioni di fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno dei territori delle fondazioni incorporate. Unitamente a tale incentivo l'ACRI ha deliberato un proprio contributo sempre a



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Progetto di fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

sostegno delle erogazioni operate, a seguito di operazioni di fusione di fondazioni bancarie, nei territori delle fondazioni incorporate.


In tale contesto normativo e nello spirito solidaristico sopra rappresentato, tenuto anche conto che la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo rientra nella definizione di fondazione prevista al comma 397 della citata Legge 197/2022, nel mese di gennaio 2024, gli organi amministrativi delle FOB hanno avviato contatti ed incontri al fine di approfondire le condizioni per un processo di integrazione attraverso un'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

D'altra parte, le due Fondazioni hanno caratteristiche affini con riguardo all'ambito di operatività, all'area culturale e al territorio di riferimento.

Di tali incontri gli organi amministrativi delle fondazioni hanno tenuto costantemente aggiornati i rispettivi organi di indirizzo, pervenendo alla sottoscrizione di una lettera d'intenti nel mese di febbraio 2024.

Nei successivi mesi sono stati avviati contatti, nell'ottica di una massima trasparenza, con l'ACRI e con il MEF, al fine di condividere un cronoprogramma dell'operazione, delineando le tempistiche e i contenuti dell'autorizzazione all'operazione di fusione e dell'approvazione delle modifiche statutarie, previste dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs 153/1999.

Con delibera in data 22 aprile 2024 l'organo amministrativo della Fondazione del Monte e in data 9 aprile 2024, l'organo amministrativo della Fondazione Lugo, hanno approvato le linee guida dell'operazione di fusione, dando incarico ai propri uffici e consulenti di elaborare e predisporre il presente progetto di fusione.



Firmato digitalmente da:

PIERLUIGI STEFANINI

Firmato il 03/06/2024 13:52

Seriale Certificato: 1397

Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026

TI Trust Technologies QTSP CA

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

3.1 L'operazione di fusione.

L'operazione di fusione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna è stata concertata anche nel solco di quanto auspicato dall'art. 12 del Protocollo di Intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A., nel quale si vogliono favorire forme di collaborazioni o integrazioni tra fondazioni di origine bancaria. Più in particolare il comma 2 del citato articolo 12 dispone che *“Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.”*


La legge 197/2022 ha inoltre introdotto misure di incentivazione fiscale per le operazioni di fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno dei territori delle fondazioni incorporate.

Nell'ambito della normativa citata finalità dell'operazione di fusione è quella di fornire con tempestività, un intervento di sostegno e collaborazione nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo.

In un'ottica solidaristica, pertanto, si pone il prospettato intervento di sostegno e collaborazione nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, ente affine alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per natura, territorio di riferimento ed intenti.

3.2 L'aggregazione e i benefici sul territorio.

L'operazione di fusione sarà l'atto iniziale di un percorso grazie al quale entrambi i territori di riferimento troveranno espressione nei settori di intervento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna: obiettivo della fusione vuole essere



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Progetto di fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

un'azione condivisa e finalizzata allo sviluppo delle comunità, valorizzando tutte le esperienze positive delle attività di entrambe le fondazioni sui rispettivi territori.

L'aggregazione, infatti, andrà a beneficio delle comunità servite da entrambe le Fondazioni, garantendo la continuità erogativa su entrambi i territori.

Obiettivo della fusione vuole essere un'azione condivisa e finalizzata allo sviluppo della comunità.

L'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Lugo rientra nelle finalità di solidarietà ed utilità sociale proprie della Fondazione del Monte, il cui impegno è quello di contribuire allo sviluppo dei territori di storico riferimento, le province di Bologna e Ravenna, incluso quindi anche il territorio di operatività della Fondazione Lugo.


L'integrazione con la Fondazione Lugo favorirà, fra gli altri, l'obiettivo di avvicinare i mondi del lavoro con quelli educativi e formativi, attraverso il supporto ad infrastrutture dedicate alla formazione tecnica e scientifica volte alla convergenza di competenze con i bisogni dei diversi sistemi produttivi.

Potenzierà l'impegno verso la cultura, quale leva strategica di emancipazione sociale e civile, verso la ricerca scientifica con rafforzata attenzione ai rapporti con il sistema universitario e i centri di ricerca e verso l'apparato imprenditoriale e produttivo.

Rafforzerà l'impegno a combattere le fragilità sociali con particolare attenzione alla disabilità in prospettiva del "dopo di noi", ai temi dell'invecchiamento e delle famiglie in stato di povertà economica e relazionale.

Favorirà l'uguaglianza di genere assumendola come leva per progetti in diversi ambiti.

Interverrà sui temi della crescita e formazione giovanile, con particolare attenzione al tema dell'adolescenza puntando su educazione, istruzione e formazione per garantire il benessere educativo e limitare la dispersione scolastica.



Firmato digitalmente da:

PIERLUIGI STEFANINI

Firmato il 03/06/2024 13:52

Seriale Certificato: 1397

Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026

TI Trust Technologies QTSP CA

Con la fusione la Fondazione Incorporante saprà esprimere la sintesi delle storie di entrambe le fondazioni assicurando una presenza presso le comunità del territorio, a partire da quanto già di positivo fatto negli anni passati.

A presidio di tali obiettivi di conservazione dell'attività di Fondazione Lugo sul territorio di proprio radicamento, la Fondazione del Monte intende assumere, come meglio descritto nei successivi paragrafi, specifici impegni.

3.3 L'attività erogativa.


Come detto, con l'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Lugo nella Fondazione del Monte, la Fondazione del Monte intende sia mantenere l'impegno erogativo annuale sul territorio di proprio radicamento, sia supportare il territorio di originario radicamento della Fondazione Lugo.

La Fondazione del Monte, senza incidere sulle prospettive di erogazione nel proprio territorio di riferimento, con l'approvazione del presente progetto di fusione, assume l'impegno di un importo erogativo nel quinquennio pari ad €. 3.200.000 (tre milioni duecentomila) sul territorio di riferimento della Fondazione Lugo, nelle modalità e condizioni, meglio precisate nel successivo paragrafo 3.4.

L'impegno erogativo della Fondazione Incorporante è stato assunto, nell'ambito della programmazione dell'attività istituzionale e delle risorse necessarie, anche in considerazione delle aspettative derivanti dai benefici fiscali previsti dalla legge 197/2022, nonché del contributo straordinario che ACRI ha deliberato di erogare dell'importo pari al 25% delle erogazioni ammesse al beneficio fiscale.

3.4 Il credito d'imposta ex Legge 197/2022.

Il comma 396 dell'articolo 1 della legge 197/2022, prevede che nelle operazioni di fusione per incorporazione poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, in cui la fondazione incorporata versi in grave difficoltà, come definita al successivo comma 397, sia riconosciuto alle fondazioni incorporanti, un credito d'imposta pari al 75%



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Progetto di fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

delle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione a favore dei territori in cui operano le fondazioni incorporate.

Il successivo comma 398 assegna tale credito d'imposta per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

Ai fini, quindi, della determinazione dell'importo del credito d'imposta di cui alla citata legge 197, l'impegno assunto con il presente progetto di fusione, a beneficio del territorio di riferimento della Fondazione Incorporanda, territorio meglio precisato nel precedente paragrafo 1.2, sarà il seguente:

Anno 2024 impegno erogativo €. 800.000 (ottocentomila);

Anno 2025 impegno erogativo €. 600.000 (seicentomila);

Anno 2026 impegno erogativo €. 600.000 (seicentomila);

Anno 2027 impegno erogativo €. 600.000 (seicentomila);

Anno 2028 impegno erogativo €. 600.000 (seicentomila).

Per il quinto anno nel caso in cui, diversamente da quanto previsto, l'utilizzo dei benefici fiscali non fosse possibile, la Fondazione del Monte si impegnerà a sottoporre ai propri organi l'opportunità di adottare un piano di dismissione degli immobili rivenienti dal patrimonio della Fondazione Lugo, non destinati all'attività istituzionale, e si impegna a valutare la destinazione dei ricavi derivanti da dette dismissioni a favore del territorio lughese.

I termini, le modalità e le procedure applicative del credito d'imposta, in attuazione del comma 400 dell'art. 1 della legge 197/2022, sono state definite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2023/428485 (provvedimento attuativo).



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

4. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

4.1 La normativa di riferimento.

Non esiste una normativa specifica che fissi i termini e le modalità di attuazione dell'operazione di fusione fra fondazioni di origine bancaria.

La possibilità per le fondazioni di origine bancaria di eseguire operazioni di fusione viene desunta dalle disposizione del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, ove all'articolo 4, comma 1, lett. b) n. 6, attribuisce all'organo di indirizzo la competenza di provvedere in materia di fusioni e all'articolo 10, comma 3, investe l'autorità di vigilanza del potere di autorizzare le fusioni, fatta esclusione per le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni di origine bancaria.

Le fusioni tra fondazioni di origine bancaria trovano inoltre richiamo nel Protocollo d'Intesa, stipulato tra il MEF e l'ACRI il 22 aprile 2015, ove all'articolo 12, comma 2, si legge che *"le fondazioni, che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata, attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti"*.

Da ultimo la legge di bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha introdotto una misura fiscale agevolativa sotto forma di credito d'imposta, nelle operazioni di fusione per incorporazione di fondazioni di origine bancaria che versino nelle condizioni ivi previste.

L'articolo 29 del decreto legislativo sopra citato dispone altresì che *"per quanto non previsto dalla Legge di delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del Codice civile."*



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

In mancanza, pertanto, di una normativa specifica si applicheranno, per quanto compatibili, le norme del Codice civile che dettano le regole per la fusione fra le società.

Innanzitutto, si precisa che non trovano applicazione, in quanto non compatibili alle fondazioni di origine bancaria, le disposizioni dettate in ordine al rapporto di cambio delle azioni o quote, alle modalità di assegnazione delle azioni o quote, alla pubblicità da effettuarsi con iscrizione nel registro delle imprese.

Per la medesima ragione non viene redatta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c., sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote.

Infine resta applicabile l'art. 42 bis del codice civile, come introdotto dall'art. 96 del codice del terzo settore d.lgs 117/2017, relativo alla trasformazione, fusione e scissione di tutte le persone giuridiche.

4.2 La fusione per incorporazione della Fondazione Lugo nella Fondazione del Monte.

L'operazione straordinaria in questione assume la forma della fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

La fusione per incorporazione porterà all'estinzione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, ma verrà comunque preservata la continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali degli enti interessati.

Il cronoprogramma operativo della fusione prevede, pertanto, molto sinteticamente, le seguenti fasi con il coinvolgimento dei rispettivi organi delle fondazioni:

(i) Elaborazione e approvazione della proposta del progetto di fusione da parte degli organi amministrativi.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

(ii) Deposito, ai sensi degli articoli 2501 ter e 2501-septies c.c., del progetto di fusione con i relativi allegati, nella sede delle fondazioni e pubblicazione sul sito internet delle fondazioni.

(iii) Espressione del parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo.

(iv) Approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo di indirizzo delle fondazioni partecipanti alla fusione.

(v) Deposito ed iscrizione della deliberazione degli organi di indirizzo presso i competenti Registri delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art. 42-bis, ultimo comma, c.c..

(vi) Trasmissione della delibera di fusione unitamente al progetto di fusione e ai suoi allegati al MEF, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla fusione e dell'approvazione delle correlate modifiche statutarie ex art. 10 comma 3, del decreto legislativo 153/1999.

Si usufruirà, ricorrendone le condizioni, del termine ridotto previsto dall'art. 2505 quater del Codice civile; i creditori potranno, pertanto, opporsi alla fusione nel termine di trenta giorni a decorrere dall'ultima delle seguenti date:

- data di iscrizione delle delibere degli organi di indirizzo di approvazione del progetto di fusione presso i competenti Registri delle Persone Giuridiche;
- data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a cura del MEF dell'avviso contenente le modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori.

(vii) Stipula dell'atto pubblico di fusione, decorso il termine di cui al precedente punto (vi) e ottenuta l'autorizzazione del MEF.

(viii) Trasmissione dell'atto pubblico di fusione al MEF e deposito per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso le Prefetture-U.T.G. competenti.
Gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

fusione presso il competente Registro delle Persone Giuridiche, ovvero da una data successiva stabilita nell'atto di fusione.

(ix) Comunicazione alla Soprintendenza competente, dell'avvenuta assegnazione dei beni vincolati alla Fondazione Incorporante, ex art. 59 del Codice dei beni culturali, al fine di aggiornare i registri dei beni culturali.

(x) Trasmissione dell'atto pubblico di fusione all'ACRI corredato dal progetto di fusione, contenente l'espreso impegno ad effettuare le erogazioni di cui all'art. 1, comma 396, della legge 197/2022, nei termini previsti dall'articolo 2.1. del provvedimento attuativo.

(xi) Trasmissione all'ACRI delle singole delibere d'impegno ad effettuare le erogazioni di cui all'art. 1, comma 396, della legge 197/2022, assunte in esecuzione e nei limiti delle previsioni del progetto di fusione, nei termini previsti dall'articolo 2.1. del provvedimento attuativo.

(xii) Effettuazione delle erogazioni previste nelle delibere d'impegno nei termini previsti dall'articolo 2.4 del provvedimento attuativo e contestuale trasmissione di copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI, al fine di fruire del credito d'imposta.

4.3 I tempi di esecuzione della fusione

L'orizzonte temporale considerato dalle Fondazioni, prevede che l'esecuzione della fusione per incorporazione con la stipula dell'Atto pubblico di fusione intervenga entro il mese di settembre 2024.




Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

**5. TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE
FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER* C.1 N. 1 C.C.)**

5.1 La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione ha sede legale in Bologna (BO), Via delle Donzelle, n. 2, codice fiscale 00520020371 ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna, al n. 526, pag. 103, vol.4.

5.2 La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione ha sede legale in Lugo (RA), Piazza Baracca n. 10, codice fiscale 91006910391 ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna, al n. 31.

A stylized graphic of a pen nib or quill, tilted diagonally, used as a visual element for the digital signature.

Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

6. STATUTO DELLA FONDAZIONE INCORPORANTE, CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER* C.1 N. 2 C.C.)

A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione tra le fondazioni, verrà proposto di modificare lo Statuto della Fondazione Incorporante in relazione in particolare alla governance in conformità dell'articolo 4 del D. Lgs 153/99.

Le disposizioni del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra ACRI e MEF in merito alla durata e al rinnovo dei mandati trovano applicazione nello Statuto della Fondazione Incorporante risultante dall'operazione di fusione senza soluzione di continuità.

Le modifiche statutarie saranno sottoposte all'approvazione del MEF ex articolo 10, comma 3, lettera c) del D.Lgs 153/99.

Le modifiche statutarie si sono rese necessarie al fine di adeguare le finalità di intervento della Fondazione e per integrare la composizione del Consiglio di Indirizzo, tale da consentire un'adeguata rappresentanza delle istanze del territorio di radicamento della Fondazione Lugo.

In particolare, in merito alla composizione del Consiglio di Indirizzo si prevede sia aumentato di due unità, che scadranno unitamente all'intero Consiglio di Indirizzo in carica alla data di efficacia della fusione. Nello specifico tra i consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo uno dovrà essere scelto tra una terna espressa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e uno tra una terna espressa dall'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo". Per il mandato in corso 2023-27 la terna che da Statuto è demandata all'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo", sarà indicata dalla Assemblea della Fondazione di Lugo, all'atto della espressione del parere sul progetto di fusione.

Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

All'articolo 30 sono inserite le norme transitorie per il coordinamento rispetto all'entrata in vigore delle modifiche riguardanti la composizione del Consiglio di Indirizzo.

Nello specifico le modifiche apportate riguardano i seguenti articoli:

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – di seguito anche Fondazione – è una fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 17.05.99 n.153, senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale. 2. La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna deriva dall'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Essa è la continuazione ideale, attraverso le normative tempo per tempo vigenti, del Monte di Pietà di Bologna, Fondazione promossa da padre Michele Carcano, autorizzata dall'Organo di Governo della Repubblica Bolognese con "provisione" in data 22.04. 1473, del Monte di Pietà di Ravenna e Bagnacavallo, incorporato dal Monte di Bologna e Ravenna nonché dell'Ente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna costituito ai sensi del D.Lgs. 20.11.1990, n. 356 ed infine della Fondazione delle Opere Pie del Monte, pure incorporata dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Le Opere Pie sono rivenienti dalla fusione, con DPR 18 Giugno 1963 n. 1002, di cinquantaquattro istituzioni dotalizie, fondate da benefattori privati a partire dal XVI secolo.

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna nell'anno 2024 ha incorporato attraverso un'operazione di fusione, la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, fondazione incorporata che storicamente deriva dalla fusione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lugo con la Fondazione Banca del Monte di Lugo, enti che rappresentavano, rispettivamente, la continuazione della Cassa di Risparmio di Lugo e della Banca del Monte di Lugo, dopo lo scorporo dell'attività creditizia.

Articolo 3 - Scopi



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

2. Per il perseguimento delle predette finalità, la Fondazione definisce, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'agenda ONU 2030, propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente anche con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

Articolo 4 – Patrimonio

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, e in coerenza con processi di investimento conformi a criteri ESG (Environmental, Social and Governance);*
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;*
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.*

Articolo 6 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 20 membri scelti tra terne espresse come segue:

- a) 1 dalla Regione Emilia Romagna;*
- b) 3 dalla Amministrazione Comunale di Bologna;*
- c) 2 dalla Amministrazione Comunale di Ravenna;*
- d) 2 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna;*
- e) 1 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna;*
- f) 3 dalla Università degli Studi di Bologna;*
- g) 1 dalla Diocesi di Bologna;*
- h) 1 dalla Fondazione "Casa di Oriani";*
- i) 1 dalla Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna;*

AR



Firmato digitalmente da:

PIERLUIGI STEFANINI

Firmato il 03/06/2024 13:52

Seriale Certificato: 1397

Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026

TI Trust Technologies QTSP CA

Progetto di fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO


- l)1 dalla Accademia Nazionale di Agricoltura;*
- m)1 dall'Associazione di Cultura e di Politica "il Mulino";*
- n) 1 Consigliere è nominato in qualità di Membro di diritto nella persona del Padre Superiore pro-tempore o suo delegato del Convento di S. Stefano di Bologna della Provincia dei Frati Minori di Bologna, per tutta la durata del mandato;*
- o) 1 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna*
- p) 1 dall'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo".*

Articolo 30 - Disposizione transitoria

2. Con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 6 a seguito della fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, per il mandato in corso 2023-27, si procederà come segue:

- la terna di cui alla lettera o) sarà espressa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;*
 - la terna di cui alla lettera p) sarà espressa dalla Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, all'atto della espressione del parere sul progetto di fusione.*
- I due nuovi consiglieri così nominati, scadranno unitamente all'intero Consiglio di Indirizzo in carica alla data di efficacia della fusione.*

Lo Statuto della Fondazione Incorporante, con le modifiche derivanti dalla fusione, è allegato al presente progetto di fusione.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

**7. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE
FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL
BILANCIO DELL'INCORPORANTE (ART. 2501-*TER* C.1 N. 6 C.C.)**

Gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Persone Giuridiche, ovvero da una data successiva stabilita nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della fusione, la Fondazione Incorporante subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Fondazione Incorporanda.

Ai fini contabili e fiscali, la fusione avrà efficacia a far data dal giorno in cui essa produrrà i propri effetti giuridici.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

8. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI FUSIONE RIFERITE AL 31 DICEMBRE 2023

La fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna viene proposta sulla base dei rispettivi bilanci al 31/12/2023, comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, approvati dai rispettivi organi di indirizzo.

La valutazione delle voci è stata fatta in conformità ai principi e ai criteri contabili previsti dal D.Lgs 153/99, dall'Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni successivamente fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da quanto indicato nel Protocollo d'intesa MEF-ACRI sottoscritto il 22 aprile 2015.

Si è tenuto conto, ove compatibili, delle indicazioni dei principi contabili nazionali definiti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e delle raccomandazioni fornite dall'ACRI con l'emanazione, nel rispetto della normativa applicabile alle fondazioni di origine bancaria, del documento "Orientamenti contabili in tema di bilancio", documento aggiornato nel 2021.

Si precisa:

- (i) che non si sono verificati eventi eccezionali, nel periodo di riferimento delle suddette situazioni patrimoniali (01.01.2023 – 31.12.2023) e non si è reso necessario derogare ai criteri ordinari per la redazione e la rappresentazione chiara dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio;
- (ii) che non si sono verificati fatti di rilievo, dalla data di riferimento della situazione patrimoniale a quella di redazione della presente relazione, che possano incidere sulle



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Progetto di fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO


valutazioni eseguite o modificare in maniera consistente gli elementi dell'attivo e del passivo;

(iii) che il patrimonio netto della Fondazione Incorporanda al 31 dicembre 2023 è pari ad €. 4.406.941,00.

Il patrimonio netto della Fondazione Incorporanda per l'importo che risulterà alla data di efficacia della fusione, verrà iscritto in aumento del Fondo di dotazione della Fondazione Incorporante.

Tale modalità di iscrizione del patrimonio netto della Fondazione Incorporanda nel suo importo complessivo, è in linea con le disposizioni di carattere eccezionale introdotte dall'articolo 1, commi da 396 al 401, della legge 197/ 2022, la cui finalità, attraverso l'aggregazione mediante operazioni di fusione per incorporazione, è quella di far fronte alle esigenze di sostegno delle comunità delle fondazioni che versano in uno stato di grave difficoltà nel proseguimento della propria missione istituzionale e che espongono nel proprio patrimonio disavanzi di esercizio, ancorché abbiano complessivamente un patrimonio netto positivo.

In tal modo, pur mantenendo una corretta rappresentazione del patrimonio netto della Fondazione Incorporante a seguito dell'operazione di fusione, non si determina alcun limite per la fondazione medesima circa l'utilizzazione dei futuri avanzi di esercizio, con ciò quindi raggiungendo, anche in via indiretta, lo scopo di mantenere potenzialmente costante l'ammontare delle erogazioni sia nei territori propri della Fondazione Incorporante che nei territori di competenza della Fondazione Incorporata.




Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Progetto di fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

**9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI
SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART.
2501-TER C.1 N. 7 C.C.)**

Non esistono né particolari categorie di soci, né possessori di alcuna categoria di
titoli.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Progetto di fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

**10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI
DELLE FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-
TER C.1 N. 8 C.C.)**

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle fondazioni
partecipanti alla fusione.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

11. AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ART. 10 C.3 LETT. A) D. LGS. 153/99)

L'operazione di fusione è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Si dà atto che l'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, non comporta il mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni di origine bancaria.


* * *

Il presente progetto di fusione, con i relativi allegati ed i documenti indicati nell'articolo 2501-septies c.c., viene depositato in data odierna presso la sede sociale delle fondazioni partecipanti alla fusione.

Sono fatte salve le integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del progetto di fusione, quali richiesti o consentiti dalla normativa vigente, e/o dalle competenti autorità di vigilanza o dalle autorità pubbliche eventualmente interessate, ovvero in sede di iscrizione presso i competenti Registri delle Persone Giuridiche o, infine, dipendenti dal perfezionamento della fusione, così come strutturata nel presente progetto, nei limiti di cui all'art. 2502 c.c.


Bologna (BO), li 29/05/2024.

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Presidente Pier Luigi Stefanini



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:52
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Allegato C) al N. 60020/51989 di Rep.



FONDAZIONE DEL MONTE
DI BOLOGNA E RAVENNA
1473

STATUTO



Sommario

TITOLO I - Sede – Scopi – Patrimonio.....	3
Articolo 1 - Costituzione e denominazione	3
Articolo 2 - Sede	3
Articolo 3 - Scopi	3
Articolo 4 - Patrimonio	4
TITOLO II - Organi della Fondazione	5
Articolo 5 - Organi della Fondazione	5
Articolo 6 - Consiglio di Indirizzo	5
Articolo 7 - Nomina del Consiglio di Indirizzo e del Presidente della Fondazione	6
Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Indirizzo	7
Articolo 9 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo	8
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione	8
Articolo 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	9
Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione	9
Articolo 13 – Presidente	9
Articolo 14 - Collegio Sindacale	10
Articolo 15 - Compensi e rimborsi spese	10
Articolo 16 - Durata in carica	10
Articolo 17 - Requisiti di onorabilità	11
Articolo 18 - Incompatibilità interna	11
Articolo 19 - Incompatibilità esterna	11
Articolo 20 - Residenza	12
Articolo 21 - Conflitto di interesse.....	12
Articolo 22 - Obbligo di comunicazione dei componenti gli organi della Fondazione e del Direttore Generale	12
Articolo 23 - Decadenza e sospensione dei componenti degli organi della Fondazione e del Direttore Generale	12
Articolo 24 - Direttore Generale	13
TITOLO III - Bilancio.....	14
Articolo 25 - Bilancio.....	14
Articolo 26 - Libri e scritture contabili	14
Articolo 27 - Trasparenza.....	14
TITOLO IV - Scioglimento ed estinzione	14
Articolo 28 - Durata della Fondazione – Scioglimento ed estinzione.....	14
Articolo 29 – Diversificazione.....	14
Articolo 30 - Disposizioni transitorie.....	15

TITOLO I - Sede – Scopi – Patrimonio

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna– di seguito anche Fondazione – è una fondazione di diritto privato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 17.05.99 n.153, senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Essa è la continuazione ideale, attraverso le normative tempo per tempo vigenti, del Monte di Pietà di Bologna, Fondazione promossa da padre Michele Carcano, autorizzata dall’Organo di Governo della Repubblica Bolognese con "provisione" in data 22.04. 1473, del Monte di Pietà di Ravenna e Bagnacavallo, incorporato dal Monte di Bologna e Ravenna nonché dell’Ente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna costituito ai sensi del D.Lgs. 20.11.1990, n. 356 ed infine della Fondazione delle Opere Pie del Monte, pure incorporata dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Le Opere Pie sono rivenienti dalla fusione, con DPR 18 Giugno 1963 n. 1002, di cinquantaquattro istituzioni dotariali, fondate da benefattori privati a partire dal XVI secolo.

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna nell’anno 2024 ha incorporato attraverso un’operazione di fusione, la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, fondazione incorporata che storicamente deriva dalla fusione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lugo con la Fondazione Banca del Monte di Lugo, enti che rappresentavano, rispettivamente, la continuazione della Cassa di Risparmio di Lugo e della Banca del Monte di Lugo, dopo lo scorporo dell’attività creditizia.

3. Oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, e del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa, dalla L. 461 del 23/12/1998 e dal D.Lgs. 153 del 17/5/1999 e sue successive modifiche e integrazioni, la Fondazione è regolata dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Bologna.

Articolo 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue le finalità di solidarietà ed utilità sociale che diedero origine al Monte di Pietà di Bologna e al Monte di Pietà di Ravenna e Bagnacavallo, coordinando le proprie attività di interesse generale con i soggetti pubblici e privati interessati, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle predette finalità, la Fondazione definisce, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’agenda ONU 2030, propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente anche con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

3. La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente nei “settori ammessi”, di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 153/99 e successive modificazioni e integrazioni ed opera, in via prevalente, nei “settori rilevanti” da individuarsi all’interno dei “settori ammessi”, in numero non superiore a cinque, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

4. L’individuazione dei “settori rilevanti” spetta al Consiglio di Indirizzo.

5. La deliberazione con la quale vengono individuati i “settori rilevanti” ha validità triennale e va comunicata all’Autorità di Vigilanza. La predetta deliberazione viene resa nota nel territorio di riferimento della Fondazione attraverso idonee forme di pubblicità.

6. In relazione al perseguimento dei propri fini alla Fondazione si applica quanto disposto dall’art.15 della L. 11.08.1991 n.266 ed eventuali sue modificazioni e integrazioni.

7. L'attività della Fondazione è indirizzata, di norma, al territorio delle province di Bologna e di Ravenna e può riguardare anche il concorso ad iniziative di cooperazione e solidarietà nazionali ed internazionali che ricadono nei settori di cui al precedente comma 3.

8. La Fondazione può detenere partecipazioni in enti e società, nell'ambito delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti definite dal Consiglio di Indirizzo di cui al successivo art. 8 comma 2 lettera n). La Fondazione può assumere partecipazioni di controllo, così come definito dall'art. 6 commi 2 e 3 del D.Lgs 17.5.99 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, solamente in enti e società che abbiano come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, che operino in via esclusiva, nell'ambito dei settori rilevanti, per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione, con l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia per le fondazioni di origine bancaria.

9. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o, comunque di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti o ad imprese di qualsiasi natura con fini di lucro, con eccezione delle imprese strumentali, di cui al comma precedente, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna esistente al momento della trasformazione in fondazione di diritto privato.

2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza a norma di legge;
b) eventuali accantonamenti e riserve facoltative, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno, sottoposto alla Autorità di Vigilanza; regolamento che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

4. La Fondazione impiega il proprio patrimonio in modo coerente con la natura di Fondazione senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, e sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, e in coerenza con processi di investimento conformi a criteri ESG (Environmental, Social and Governance), fermo restando il rispetto della disciplina applicabile alle Fondazioni di Origine Bancaria;
b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

6. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa.

7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

8. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati secondo le disposizioni legislative e normative vigenti su deliberazione del Consiglio di Amministrazione che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione nell'ambito delle linee generali di gestione patrimoniale definite dal Consiglio di Indirizzo di cui al successivo art. 8 lettera n).

9. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, né potranno essere nominati quali componenti degli organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali, i dipendenti del gestore.

10. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari esterni, essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

11. La Fondazione ripartisce il reddito che residua dopo le destinazioni dello stesso vincolate dalla legge, prevalentemente tra i "settori rilevanti" di cui al precedente art. 3.

12. La parte di reddito restante dopo le destinazioni di cui al comma precedente, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli eventuali accantonamenti a riserve facoltative di cui al precedente comma 2 lettera b) può essere diretta – con deliberazione del Consiglio di Indirizzo – ad uno o più dei "settori ammessi", di cui al precedente art. 3, comma

13. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

14. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

15. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

16. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

TITOLO II - Organi della Fondazione

Articolo 5 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
il Consiglio di Indirizzo
il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
il Collegio Sindacale

2. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto.

3. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate in apposito regolamento nel quale sono tra l'altro specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione.

4. E' assicurata, negli Organi, la presenza del genere meno rappresentato per almeno un terzo dei componenti.

Articolo 6 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 20 membri scelti tra terne espresse come segue:

- a) 1 dalla Regione Emilia Romagna;
- b) 3 dalla Amministrazione Comunale di Bologna;
- c) 2 dalla Amministrazione Comunale di Ravenna;
- d) 2 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna;
- e) 1 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna;
- f) 3 dalla Università degli Studi di Bologna;
- g) 1 dalla Diocesi di Bologna;
- h) 1 dalla Fondazione "Casa di Oriani";
- i) 1 dalla Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna;
- l) 1 dalla Accademia Nazionale di Agricoltura;
- m) 1 dall'Associazione di Cultura e di Politica "il Mulino";
- n) 1 Consigliere è nominato in qualità di Membro di diritto nella persona del Padre superiore pro-tempore o un suo delegato, del Convento di S. Stefano di Bologna della provincia dei Frati Minori di Bologna per tutta la durata del mandato;
- o) 1 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- p) 1 dall'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo".

2. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale è nominato secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

3 I componenti del Consiglio di Indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati, né ad essi rispondono. I componenti del Consiglio di Indirizzo debbono essere scelti fra persone particolarmente rappresentative per professionalità, competenza ed esperienza nelle attività e nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, tenendo conto della sua natura di ente privato senza scopo di lucro che persegue finalità di utilità sociale e di sviluppo civile ed economico, e debbono altresì possedere i requisiti di onorabilità come definiti dal successivo art. 17. Nella nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.

4. Nell'eventualità della mancanza di uno dei detti requisiti il consigliere è dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo.

5. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Articolo 7 - Nomina del Consiglio di Indirizzo e del Presidente della Fondazione

1. Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete il potere di designazione, invitando a fare pervenire alla Fondazione, non oltre i 60 giorni successivi al ricevimento, rose di candidati in numero triplo rispetto ai candidati da nominare.

2. Entro i successivi 60 giorni il Consiglio di Indirizzo in carica, verificata l'esistenza dei requisiti richiesti per i componenti, acquisito il parere di un comitato composto dal Presidente e da due consiglieri, ove possibile non rinnovabili, eletti al proprio interno dal Consiglio di Indirizzo, procede alla nomina mediante singole votazioni espresse a scrutinio segreto, per ogni terna proposta. A tal fine ciascun membro del Consiglio di indirizzo può esprimere un solo voto indicando il

nominativo prescelto all'interno della terna, risultando pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. La Fondazione rende noto il solo risultato finale della procedura.

3. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica. Laddove la stessa persona sia designata nell'ambito di più terne, l'ente la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

4. La prima riunione del Consiglio di Indirizzo è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

5. La convocazione è altresì inviata negli stessi termini al membro di diritto di cui all'art.6.

6. Nella prima riunione il Consiglio di Indirizzo provvede alla elezione con voto segreto e tra i propri membri del Presidente della Fondazione. Se scaduti, procede alla elezione, con voto segreto, del Presidente e dei componenti del Collegio sindacale.

7. Per la nomina del Presidente, la deliberazione deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo. Qualora le prime tre votazioni non raggiungano tale maggioranza, la deliberazione è presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.

8. Il Consiglio è validamente costituito e funzionante con un numero di componenti non inferiore a 12.

9. Trascorsi i tre mesi dalla prima riunione del Consiglio, qualora permanga l'inadempienza da parte di un soggetto cui compete la designazione della terna, il Presidente invita lo stesso a provvedere entro i successivi 40 giorni. Perdurando l'inadempimento, la nomina stessa è operata dal Consiglio di Indirizzo, il quale vi provvede per cooptazione nella prima riunione successiva alla scadenza del termine, scegliendo fra personalità di chiara ed indiscussa fama, curando in ogni caso che il risultato finale assicuri una prevalente e qualificata rappresentanza dei soggetti espressivi delle realtà locali.

10. Nel caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione, entro 15 giorni dalla cessazione, invita con raccomandata A.R. il soggetto competente a provvedere alla formulazione della terna, che è espressa entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data della richiesta.

11. Trascorso senza esito detto termine il Consiglio di Indirizzo vi provvederà nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 9.

12. I consiglieri entrati in carica in corso di mandato scadono con l'intero Consiglio.

Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Indirizzo

1. Al Consiglio di Indirizzo compete la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

2. Il Consiglio di Indirizzo in particolare delibera:

a) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente, nonché la determinazione dei relativi compensi; b) l'individuazione dei settori "rilevanti" in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 dello Statuto;

c) l'individuazione di uno o più settori tra quelli "ammessi" in conformità a quanto previsto all'art. 4 ultimo comma dello Statuto;

d) le linee programmatiche, le priorità e gli obiettivi per la predisposizione del documento programmatico previsionale;

e) l'approvazione – su proposta del Consiglio di Amministrazione – del bilancio d'esercizio e del documento programmatico previsionale;

f) l'approvazione e le modifiche dello statuto;

g) i regolamenti di organizzazione ed i regolamenti disciplinanti le procedure per il perseguimento degli scopi della Fondazione, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs 17.5.99 n.153;



- h) la nomina dei componenti il Comitato Scientifico della Fondazione se previsto nel regolamento di organizzazione della Fondazione;
 - i) la costituzione di commissioni con funzioni istruttorie e referenti, fissandone la composizione, i compiti, la durata e nominandone i rispettivi coordinatori;
 - l) l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - m) l'assunzione e dismissione di partecipazioni in imprese strumentali di cui all'art. 3 comma 8 dello statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - n) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - o) le trasformazioni e le fusioni;
 - p) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione.
- Qualora alle Commissioni di cui alle lettere h) e i) partecipino membri dell'Organo di Indirizzo, agli stessi sono riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 9 c. 4 del Protocollo d'intesa.

3. Le deliberazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto. Ove previamente deciso all'unanimità, la votazione può essere espressa con voto palese.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il programma degli interventi dell'anno successivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e ne verifica con periodicità almeno semestrale l'attuazione.

Articolo 9 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, tre volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 6 membri del Consiglio di Indirizzo, il Collegio Sindacale o almeno 2 coordinatori delle Commissioni di cui all'art. 8 comma 2 lettera i). Qualora il Presidente non vi provveda senza indugio, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale. E' possibile partecipare alle riunioni anche in videoconferenza secondo le modalità indicate nel Regolamento. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare sono, di norma, spediti con strumento anche telematico con modalità che ne attestino la ricezione, almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione è operata con le medesime modalità almeno cinque giorni prima.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.

4. Salvo diversa disposizione, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni relative:

- a. alla approvazione e modifica dello statuto;
- b. all'azione di responsabilità di cui al precedente art. 8 lettera l);
- c. alle trasformazioni e fusioni;
- d. allo scioglimento e liquidazione della Fondazione.

Dette deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.

5. Il Presidente non ha diritto di voto nel Consiglio di Indirizzo.

6. I verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

7. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da altri 4 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo.

2. Nel Consiglio di amministrazione la presenza di un genere non può superare i 3/4 dei componenti.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Indirizzo.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza nella gestione amministrativa o aziendale nei settori in cui la Fondazione ha competenza ad intervenire e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Consiglio di Indirizzo di cui al precedente art. 6.
5. La nomina dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, cui si provvede su proposta del Presidente, è effettuata a scrutinio segreto. All'elenco così determinato possono essere aggiunti altri nomi se segnalati da almeno 1/3 più 1 dei Consiglieri presenti.

Articolo 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e ogniqualevolta ne facciano richiesta al Presidente 2 consiglieri di amministrazione o l'intero Collegio Sindacale. E' possibile partecipare alle riunioni anche in videoconferenza secondo le modalità indicate nel Regolamento. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
2. La convocazione è fatta, di norma, con strumento, anche telematico, con modalità che ne attestino la ricezione, da spedire almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio Sindacale; in caso d'urgenza la convocazione avviene con le medesime modalità almeno 24 ore prima della riunione.
3. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
4. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso delle attività della Fondazione stessa, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.
2. In tale ambito, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto previsto all'art. 8 lettere o) e p).
3. Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:
 - la predisposizione, secondo le linee indicate dal Consiglio di Indirizzo ai sensi del precedente art. 8, del Documento programmatico previsionale,
 - la redazione del Bilancio dell'esercizio da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Indirizzo.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina nella sua prima seduta con la maggioranza semplice il Vice Presidente.
5. Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina del Direttore Generale di cui al successivo art. 24.
6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare funzioni esecutive di proprie deliberazioni al Presidente o ai suoi membri.

Articolo 13 – Presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e, senza diritto di voto, il Consiglio di Indirizzo.



2. Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi al componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, vale a dire il Vice Presidente o il Consigliere anziano, ai sensi del precedente comma 3, costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo.

5. Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:

- a) nella presidenza del Consiglio di Indirizzo dal consigliere più anziano non assente né impedito;
- b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio non assente né impedito.

6. E' considerato più anziano il componente che fa parte del Consiglio da maggior tempo e ininterrottamente, e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Articolo 14 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente.

2. Il Collegio Sindacale è l'organo di vigilanza della Fondazione e partecipa alle riunioni degli organi collegiali.

3. I Sindaci hanno le attribuzioni stabilite dal Cod. Civ. in quanto compatibili.

4. I componenti del Collegio Sindacale debbono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti come richiesto dalla legge.

Articolo 15 - Compensi e rimborsi spese

1. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) e dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 153/99 per la partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza nella misura fissata dal Consiglio di Indirizzo stesso, sentito il Collegio Sindacale.

2. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, spetta un compenso annuo fisso stabilito dal Consiglio di Indirizzo sentito, per i primi tre, il Collegio Sindacale.

3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, spetta altresì il rimborso anche in misura forfettaria delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

4. E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altre forme di utilità economiche agli amministratori, ai fondatori, ai dipendenti.

5. I compensi comunque denominati per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Articolo 16 - Durata in carica

1. I componenti gli Organi della Fondazione restano in carica per quattro anni e possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.

2. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

3. I componenti di detti organi scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

4. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Articolo 17 - Requisiti di onorabilità

1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene il Direttore Generale – a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

3. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

4. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

Articolo 18 - Incompatibilità interna

1. Nessun membro del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale può far parte di un altro organo della Fondazione, eccezion fatta per il Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo, sia il Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.

Articolo 19 - Incompatibilità esterna

1. Non possono far parte del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale o di altri organi di Governo o rilevanza costituzionale, oppure coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei ventiquattro mesi precedenti la nomina; non possono inoltre far parte degli organi della Fondazione coloro che siano membri delle amministrazioni



regionali, provinciali, comunali, delle Città Metropolitane, dei consigli circoscrizionali, dei consorzi tra enti locali, delle unioni di comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, delle comunità montane e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nei ventiquattro mesi precedenti alla nomina.

b) coloro che ricoprano cariche amministrative o dirigenziali nelle amministrazioni ed enti cui compete il potere di designazione nelle rose di candidati dello stesso componente dell'organo della Fondazione;

c) coloro che ricoprano cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa in amministrazioni o enti destinatari in via istituzionale di interventi e/o finanziamenti da parte della Fondazione;

d) coloro che ricoprano cariche o ruoli di qualsiasi tipo, anche di lavoro subordinato, in altre Fondazioni di origine bancaria;

e) ai componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano le incompatibilità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti per gli esponenti delle fondazioni di origine bancaria. In particolare:

- i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e coloro che svolgono funzioni di direzione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;

- i componenti del Consiglio di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

2. I componenti degli organi della Fondazione non possono ricoprire cariche di qualsiasi tipo, compresa la carica di Direttore, nelle società partecipate ad eccezione di quelle in società strumentali di cui all'art.3.

3. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

4. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Articolo 20 - Residenza

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale debbono risultare, all'atto della nomina, residenti nelle province di Bologna o di Ravenna da almeno 3 anni.

Articolo 21 - Conflitto di interesse

1) Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi, diretti o indiretti, di un componente dell'organo competente ad assumere la deliberazione.

2) Il conflitto di interessi comporta l'obbligo da parte del componente interessato di astenersi dalla votazione riferita alla deliberazione in conflitto.

Articolo 22 - Obbligo di comunicazione dei componenti gli organi della Fondazione e del Direttore Generale

1) I componenti gli organi collegiali della Fondazione debbono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità.

2) Il Direttore Generale deve comunicare tempestivamente l'esistenza di una delle situazioni di cui al precedente comma al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Decadenza e sospensione dei componenti degli organi della Fondazione e del Direttore Generale

1) Ciascun organo collegiale verifica, su iniziativa del proprio Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

2) Per quanto attiene al Direttore Generale tale verifica spetta al Consiglio di Amministrazione.

3) Le cause di incompatibilità sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

4) Integrano cause di decadenza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

a) il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina;

b) l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei sindaci, anche del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;

c) l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa;

d) l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse;

e) l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza – per quanto attiene al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione – l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

5) La decadenza o la sospensione sono dichiarati dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente, o di chi ne fa le veci nel caso la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente.

6) Per il Direttore Generale, qualora si verifichino le cause indicate ai punti a), c), e) del presente articolo, la decadenza o la sospensione sono dichiarate dal Consiglio di Amministrazione.

7) Il componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale che sia dichiarato decaduto non potrà più far parte, a nessun titolo, di organi della Fondazione.

Articolo 24 - Direttore Generale

1. Le funzioni del Direttore Generale sono determinate con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione all'atto del conferimento dell'incarico.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare al Direttore Generale i poteri di rappresentanza, determinando la materia, i limiti temporali, le categorie di atti e può attribuire allo stesso poteri di spesa, nell'ambito delle previsioni di bilancio definendone i limiti, i titoli e le operazioni cui devono riferirsi.

3. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il trattamento normativo ed economico avendo come riferimento la contrattazione collettiva per i dirigenti degli istituti bancari, sentito il Collegio Sindacale.

4. Il Direttore Generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale ed amministrativo, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio in posizioni di responsabilità presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate nei campi sopra indicati, o che abbiano maturato rilevante esperienza nell'esercizio della libera professione.

5. Nei casi di assenza e/o di impedimento del Direttore Generale che lo richiedano, ne adempie le funzioni il funzionario a tal fine incaricato, con delega scritta e delimitata, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Al funzionario facente le funzioni del Direttore Generale si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 6 e 7.

6. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con l'appartenenza ad alcun altro organo della Fondazione e con cariche o ruoli di qualsiasi tipo in altre Fondazioni di origine bancaria; inoltre, non può ricoprire cariche nelle società partecipate, eccetto che nelle società strumentali di cui all'art.3.

7. Al Direttore Generale, oltre le disposizioni di cui ai precedenti articoli 17, 22 e 23 si applicano le incompatibilità previste dalle specifiche norme di legge e regolamentari in materia per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

TITOLO III - Bilancio

Articolo 25 - Bilancio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione deve attenersi a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 17.5.99 n. 153 e successive modificazioni ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, dando separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della redditività del patrimonio, e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio di Indirizzo, al Collegio Sindacale che predispone la propria relazione.

4. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile.

Articolo 26 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione provvede a tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo;
- b) il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale.

2. Inoltre la Fondazione provvede a tenere le scritture contabili in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative vigenti.

Articolo 27 - Trasparenza

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

TITOLO IV - Scioglimento ed estinzione

Articolo 28 - Durata della Fondazione – Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. Essa tuttavia oltre che nei casi e con le modalità previste dall'art.11 del D.Lgs. 153/99 e successive modificazioni e integrazioni, può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di Indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza, nei casi di motivata opportunità. Nell'ipotesi di autoscioglimento la liquidazione avverrà con le modalità previste dall'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 153/99 e successive modificazioni e integrazioni e dalle norme del Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

3. L'eventuale residuo patrimoniale, risultante dal bilancio finale di liquidazione, verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del Consiglio di Indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza, ad Enti che perseguano fini identici o analoghi a quelli della Fondazione operanti nel territorio delle province di Bologna e Ravenna.

Articolo 29 - Diversificazione

1. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art.4 c. 7, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.

Articolo 30 - Disposizione transitoria

1. Il mandato del Consiglio di Indirizzo, del Presidente e del Collegio Sindacale in carica all'atto della approvazione delle presenti modifiche statutarie si considera di quattro anni.

2. Con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 6 a seguito della fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, per il mandato in corso 2023-27 si procederà come segue:

- la terna di cui alla lettera o) sarà espressa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la terna di cui alla lettera p) sarà espressa, in sede di prima applicazione, dalla Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, all'atto della espressione del parere sul progetto di fusione.

I due nuovi consiglieri così nominati, scadranno unitamente all'intero Consiglio di Indirizzo in carica alla data di efficacia della fusione.



Allegato D) al N. 8026/5199 di Rep.

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ex articolo 2501-quinquies del Codice civile

sulla fusione per incorporazione

TRA


FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA

Fondazione di Origine Bancaria
Sede in Bologna (BO), Via delle Donzelle, n. 2
Codice fiscale n. 00520020371
Iscritta al n. 526, pag. 103, vol. 4 del Registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Bologna

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

E BANCA DEL MONTE DI LUGO

Fondazione di Origine Bancaria
Sede in Lugo (RA), Piazza Baracca n. 10
Codice fiscale n. 91006910391
Iscritta al n. 31 del Registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Ravenna



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

INDICE

1. FINALITA' DELLA PRESENTE RELAZIONE
2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE
3. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE
4. MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'INCORPORANTE
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE E CRITERI DI REDAZIONE
6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE
FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL
BILANCIO DELL'INCORPORANTE
7. ASPETTI PATRIMONIALI
8. RIFLESSI FISCALI



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

1. FINALITA' DELLA PRESENTE RELAZIONE


1.1 La presente relazione dell'organo amministrativo è predisposta al fine di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo (di seguito anche **Fondazione Incorporanda o Fondazione Lugo**) nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (di seguito anche **Fondazione Incorporante o Fondazione del Monte**).

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo di seguito congiuntamente saranno indicate come **FOB**.

1.2 La **Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna** è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione ha sede legale in Bologna (BO), Via delle Donzelle, n. 2, codice fiscale 00520020371 ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna, al n. 526, pag. 103, vol.4.

La **Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo** è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione ha sede legale in Lugo (RA), Piazza Baracca n. 10, codice fiscale 91006910391 ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna, al n. 31.

1.3 La presente relazione accompagna il progetto di fusione per incorporazione predisposto dagli organi amministrativi delle fondazioni.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA


2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

2.1 L'operazione di fusione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna risponde all'esigenza di intervenire a sostegno dei territori di riferimento della Fondazione di Lugo, nell'ambito delle finalità di solidarietà ed utilità sociale proprie della Fondazione del Monte, il cui impegno è quello di contribuire allo sviluppo dei territori di storico riferimento, le province di Bologna e Ravenna, includendo il territorio di operatività della Fondazione Lugo.

Ciò risponde, in un'ottica solidaristica, a quanto auspicato nel Protocollo di Intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI), dove al comma 2 dell' articolo 12 dispone che *“Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.”*

2.2 L'aggregazione delle due fondazioni sarà finalizzata al conseguimento di diversi obiettivi di crescita dei settori di riferimento, valorizzando le esperienze positive di entrambe le fondazioni sui rispettivi territori:

- avvicinare i mondi del lavoro con quelli educativi e formativi, attraverso l'individuazione di infrastrutture dedicate alla formazione tecnica e scientifica volte alla convergenza di competenze con i bisogni dei diversi sistemi produttivi;
- potenziare l'impegno verso la cultura, quale leva strategica di emancipazione sociale e civile e verso la ricerca scientifica con rafforzata attenzione ai rapporti con il sistema universitario e i centri di ricerca e verso l'apparato imprenditoriale e produttivo;



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

- rafforzare l'impegno per combattere le fragilità sociali, con particolare attenzione alla disabilità e al tema del "dopo di noi";
- intervenire sulla crescita e formazione giovanile, in particolare sull'istruzione e formazione al fine di limitare la dispersione scolastica.

2.3 A presidio di tali obiettivi l'impegno erogativo che la Fondazione del Monte intende assumere, nell'ambito della programmazione dell'attività istituzionale e delle risorse necessarie, anche in considerazione delle aspettative derivanti dai benefici fiscali previsti dalla legge 197/2022, nonché del contributo straordinario che ACRI ha deliberato di erogare dell'importo pari al 25% delle erogazioni ammesse al beneficio fiscale, prevede nel quinquennio un importo pari ad €. 3.200.000.

Nel progetto di fusione sono evidenziate le tempistiche e modalità di intervento da parte della Fondazione Incorporante.

Sempre ai fini della conservazione del radicamento della Fondazione Lugo sul proprio territorio di riferimento, la Fondazione del Monte ad esito dell'aggregazione, valuterà l'opportunità di sottoporre ai propri organi un piano di dismissione degli immobili rivenienti dal patrimonio della Fondazione Lugo, non destinati all'attività istituzionale, valutando la destinazione dei ricavi derivanti da dette dismissioni a favore del territorio lughese.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

3. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE.

3.1 L'assenza di una normativa specifica per le operazioni di fusione tra fondazioni di origine bancaria determina la necessità di applicare per analogia, stante la natura non societaria delle medesime, e per quanto compatibile, la disciplina del Codice civile concernente la fusione societaria.

Tale interpretazione trova fondamento nella previsione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999.

3.2 L'operazione di fusione è strutturata, sinteticamente, su tre fasi:

- (i) approvazione della proposta del progetto di fusione da parte degli organi amministrativi e successivo deposito;
- (ii) approvazione del progetto di fusione da parte degli organi di indirizzo e successive pubblicazioni e trasmissioni;
- (iii) stipula dell'atto pubblico di fusione e successive trasmissioni, previa autorizzazione alla fusione e approvazione delle modifiche statutarie da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

L'orizzonte temporale considerato dalle Fondazioni, prevede che l'esecuzione della fusione per incorporazione, con la stipula dell'Atto pubblico di fusione, intervenga entro il mese di settembre 2024.

3.3 La presente relazione è predisposta secondo quanto previsto dall'art. 2501 quinquies del Codice civile.

In considerazione della natura stessa di fondazioni di origine bancaria della Fondazione del Monte e della Fondazione Lugo, sono omessi l'illustrazione del



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Relazione dell'organo amministrativo sulla fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

rapporto di cambio delle azioni o delle quote, così come le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote e la data di godimento delle stesse o i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Per la medesima ragione, la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies del Codice civile, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, non è stata redatta.

Alla presente fusione è applicabile la riduzione dei termini di deposito e pubblicazione, prevista dall'art. 2505 quater del Codice civile.

R

A stylized graphic of a pen nib, used as a visual element for the digital signature.

Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

4. MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'INCORPORANTE

4.1 Nel progetto di fusione sono proposte, a seguito del perfezionamento della fusione, modifiche nello Statuto della fondazione incorporante, fra le quali, in particolare, quelle che riguardano la *governance*.

Con riferimento alla *governance* della fondazione incorporante verrà modificato l'articolo 6 prevedendo l'aumento di 2 membri del Consiglio di Indirizzo: uno dovrà essere scelto tra una terna espressa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e uno tra una terna espressa dall'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo".

4.2 Per il mandato in corso 2023-27 la terna che da statuto è demandata all'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo", sarà indicata dalla Assemblea della Fondazione di Lugo, all'atto della espressione del parere sul progetto di fusione.

Per le altre modifiche si rinvia al progetto di fusione.

Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE E CRITERI DI REDAZIONE


5.1 La fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna viene proposta sulla base dei rispettivi bilanci al 31/12/2023, comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, approvati dai rispettivi organi di indirizzo.

5.2 La valutazione delle voci è stata fatta in conformità ai principi e ai criteri contabili previsti dal D.Lgs 153/99, dall'Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni successivamente fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da quanto indicato nel Protocollo d'intesa MEF-ACRI sottoscritto il 22 aprile 2015.

Si è tenuto conto, ove compatibili, delle indicazioni dei principi contabili nazionali definiti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e delle raccomandazioni fornite dall'ACRI con l'emanazione, nel rispetto della normativa applicabile alle fondazioni di origine bancaria, del documento "Orientamenti contabili in tema di bilancio", documento aggiornato nel 2021.

Si precisa:

(i) che non si sono verificati eventi eccezionali, nel periodo di riferimento delle suddette situazioni patrimoniali (01.01.2023 – 31.12.2023), e non si è reso necessario derogare ai criteri ordinari per la redazione e la rappresentazione chiara dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

(ii) che non si sono verificati, dalla data di riferimento della situazione patrimoniale a quella di redazione della presente relazione, fatti di rilievo che possano incidere sulle valutazioni eseguite o modificare in maniera consistente gli elementi dell'attivo e del passivo;

(iii) che il patrimonio netto della Fondazione Incorporanda al 31 dicembre 2023 è pari ad €. €. 4.406.941,00.

5.3 Il patrimonio netto della Fondazione Incorporanda per l'importo che risulterà alla data di efficacia della fusione, verrà iscritto in aumento del Fondo di dotazione della Fondazione Incorporante. Tale modalità di iscrizione del patrimonio netto della Fondazione Incorporanda nel suo importo complessivo, è in linea con le disposizioni di carattere eccezionale introdotte dall'articolo 1, commi da 396 al 401, della legge 197/ 2022, la cui finalità, attraverso l'aggregazione mediante operazioni di fusione per incorporazione, è quella di far fronte alle esigenze di sostegno delle comunità delle fondazioni che versano in uno stato di grave difficoltà nel proseguimento della propria missione istituzionale e che espongono nel proprio patrimonio disavanzi di esercizio, ancorché abbiano complessivamente un patrimonio netto positivo.

In tal modo, pur mantenendo una corretta rappresentazione del patrimonio netto della Fondazione Incorporante a seguito dell'operazione di fusione, non si determina alcun limite per la fondazione medesima circa l'utilizzazione dei futuri avanzi di esercizio, con ciò quindi raggiungendo, anche in via indiretta, lo scopo di mantenere potenzialmente costante l'ammontare delle erogazioni sia nei territori propri della Fondazione Incorporante che nei territori di competenza della Fondazione Incorporata.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

**6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE
FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL
BILANCIO DELL'INCORPORANTE**

6.1 Gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura competente.

6.2 A partire dalla data di efficacia della fusione, la Fondazione Incorporante subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Fondazione Incorporanda.

6.3 Ai fini contabili e fiscali, la fusione avrà efficacia a far data dal giorno in cui essa produrrà i propri effetti giuridici.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

7. ASPETTI PATRIMONIALI

7.1 Si rimanda al bilancio al 31/12/2023 comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, allegato al Progetto di fusione per incorporazione.



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

8. RIFLESSI FISCALI

8.1. Imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali

La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 2 del 11 gennaio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, all'atto di fusione.

In particolare, per l'imposta di registro la tassazione avviene in misura proporzionale con l'aliquota del 3%, applicandosi l'articolo 9 della tariffa, allegata al DPR n. 131 del 1986 (TUR). Ai fini della determinazione della base imponibile occorre fare riferimento al valore determinato alla data di efficacia giuridica della fusione dei beni e dei diritti assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della sola fondazione incorporata, e ove vi siano beni immobili, questi vanno valutati al *"valore venale in comune commercio."*

Per quanto concerne le imposte ipotecarie e catastali, l'atto di fusione sarà soggetto ad imposta nella misura fissa di 200 euro, applicandosi l'articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 347 del 1990 (TUIC) e l'articolo 10, comma 2, dello stesso TUIC.

8.2 Il credito d'imposta previsto dall'art. 1 comma 396 e seguenti della legge 197/2022.

La legge 197/2022 ha introdotto misure di incentivazione fiscale per le operazioni di fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno dei territori delle fondazioni che versano in grave difficoltà.

Il comma 396, nello specifico, prevede che nelle operazioni di fusione per incorporazione poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, in cui la fondazione incorporata rientri nella definizione di cui al successivo comma 397, sia riconosciuto alle fondazioni incorporanti, un credito d'imposta pari al 75% delle



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA

Relazione dell'organo amministrativo sulla fusione per incorporazione
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione a favore dei territori in cui operano le fondazioni incorporate.

Il successivo comma 398 prevede che tale credito d'imposta sia assegnato per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

Nel progetto di fusione trova evidenza, nell'ambito della programmazione dell'attività istituzionale, l'impegno che, con l'approvazione del medesimo, la fondazione incorporante assumerà a beneficio del territorio di riferimento della fondazione incorporanda.

Si provvederà a trasmettere all'ACRI l'atto pubblico di fusione corredato dal progetto di fusione, contenente gli impegni ad effettuare le erogazioni come sopra riepilogati.

Le singole delibere d'impegno assunte in esecuzione e nei limiti delle previsioni del progetto di fusione saranno trasmesse all'ACRI, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 398 della L. 197/2022.

Le erogazioni previste nelle delibere d'impegno, al fine di fruire del credito d'imposta, dovranno essere effettuate nei termini previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2023/428485, decreto attuativo previsto dall'art. 1, comma 400, della L. 197/2022, con contestuale trasmissione all'ACRI, di copia della relativa documentazione bancaria.

Bologna, (BO), 29/05/2024

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Presidente Pier Luigi Stefanini



Firmato digitalmente da:
PIERLUIGI STEFANINI
Firmato il 03/06/2024 13:53
Seriale Certificato: 1397
Valido dal 24/05/2023 al 23/05/2026
TI Trust Technologies QTSP CA